

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 981 del 23/10/2017

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “IDRONAUT S.R.L.” DELLA RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DI N.2 SENSORI PER Sonda MULTIPARAMETRICA OCEAN SEVEN 316 S/N 0601194 IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE presso i laboratori della Sezione “Biologia e Tossicologia Ambientale. Centro di Riferimento Ecosistema Marino Costiero” del Distretto Provinciale di Pescara sono in dotazione una Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 316 completa di accessori acquistata nell’anno 2001 ed una Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 316 Plus con accessori acquistata con Ordinanza Dirigenziale n°409 del 12.05.2006 nell’ambito del “Progetto Requisite Interreg II Transfrontaliero Adriatico”;

CHE entrambe le Sonde multiparametriche sono state fornite all’Agenzia dalla ditta IDRONAUT S.r.l. e sono utilizzate nell’ambito dei monitoraggi delle acque marino-costiere;

CHE in particolare la Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 316 s/n 0601194 è attualmente utilizzata per l’acquisizione dei parametri idrologici relativi ai progetti Monitoraggio marino-costiero, Strategia Marina e Convenzione Vita Molluschi;

CHE con Determina Dirigenziale n°468 del 16.05.2017 è stata affidata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, alla ditta “IDRONAUT S.r.l.” di Brugherio (MB) la fornitura dell’intervento tecnico di riparazione, revisione, manutenzione, calibrazione e collaudo per la Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 316 s/n 0601194 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara;

VISTA la richiesta, allegata alla presente (**Allegato 1**), effettuata all’Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti” dell’Arta con Prot.n°0027551 del 16.10.2017 da parte del Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, avente ad oggetto “Offerta per la riparazione della sonda OCEAN SEVEN 316 Plus s/n 0601194”, nella quale si richiede un intervento tecnico sul suddetto strumento per la sostituzione del sensore di riferimento e del connettore 2-pin maschio, in quanto entrambi rotti;

DATO ATTO che con l’allegata nota del RUP (**Allegato 2**) viene dichiarato quanto segue: *“Riguardo alla richiesta di riparazione, si specifica che si tratta della stessa apparecchiatura sulla quale è stato eseguito un intervento di manutenzione/riparazione nel giugno scorso; l’attuale guasto non è da attribuire ad un difetto di riparazione, in quanto il problema ora riscontrato si è verificato a seguito di un urto dello strumento in fase di utilizzo”;*

VISTA la necessità di effettuare tale fornitura, al fine di assicurare il corretto e continuativo funzionamento della strumentazione oltre che la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche eseguite, sia per quanto riguarda i possibili malfunzionamenti che potrebbero accadere con l’utilizzo quotidiano sia per quanto riguarda la necessità di almeno una visita di revisione annuale, essendo tale strumentazione utilizzata per le prove analitiche in fase di accreditamento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;



VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016 ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1.000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai mille euro;

DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi, per tutte le suddette motivazioni, ricorrono le condizioni per l'effettuazione di un acquisto in autonomia;

RITENUTO necessario, per garantire il regolare svolgimento delle analisi di laboratorio, acquistare il materiale necessario alle attività analitiche dei laboratori;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.



50;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” (comma 1), specificando che “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata....” (comma 2) “...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b) nella circostanza in cui “la concorrenza e’ assente per motivi tecnici” (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica “solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;*

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell’impossibilità dovuta all’assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall’esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la ditta IDRONAUT S.r.l., con propria nota acquisita al ns.Prot.n°5788 del 19.04.2017 (**Allegato 3**) avente ad oggetto *“Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà”,* resa ai sensi del DPR 445/2000, confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva del servizio di riparazione oggetto della presente fornitura, dichiara quanto segue: *“la società Idronaut S.r.l., con sede in Brugherio (MB), essendo la ditta costruttrice delle sonde multiparametriche OCEAN SEVEN, è l’unica società in grado di riparare, aggiornare, mantenere la citata strumentazione e di fornire i ricambi necessari che, peraltro, risultano essere di esclusiva disponibilità della ditta stessa”;*

VISTO l’ *“Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell’esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse”,* pubblicato sul sito dell’Agenzia per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 05.05.2017 ore 13:00, in occasione della fornitura effettuata sulla medesima sonda oggetto della presente determina (revisione/riparazione di Sonda OCEAN SEVEN 316 s/n 0601194 in dotazione al Distretto di Pescara);

CONSIDERATO che alla data suddetta di scadenza dell’avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell’avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell’azienda);

CONSIDERATA la validità del suddetto avviso, tenuto conto che l’oggetto dello stesso riguardava la medesima sonda;

CONSAPEVOLE che l’affermata infungibilità comporta l’applicazione dell’art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto IDRONAUT S.r.l. in quanto esclusivista unica per la fornitura oggetto del presente provvedimento, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;



VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficoltà tecniche sproporzionate” (comma 3, lett b));*

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l’obbligo per l’amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di parti di ricambio e/o manodopera differenti rispetto a quella fornita dalla società Idronaut S.r.l. produttrice dello strumento, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO che l’Assistenza tecnica degli strumenti di produzione Idronaut, data l’elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che sia resa dai tecnici della ditta produttrice, unici abilitati ed autorizzati alla riparazione degli strumenti stessi ed unici in fornire i ricambi necessari;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare alla società Idronaut S.r.l. la fornitura dell’intervento tecnico della strumentazione di cui all’oggetto della presente determina la quale, per tutte le suddette motivazioni, è altresì la più adatta ad effettuarne la manutenzione e la riparazione;

ACQUISTA l’Offerta N.322/FG/AC del 12.10.2017, allegata al presente provvedimento (**Allegato 4**), formulata dalla ditta IDRONAUT S.r.l. per la sostituzione dei due sensori guasti sulla sonda di cui trattasi;

VALUTATA l’offerta della ditta Idronaut S.r.l., il cui costo totale ammonta ad € 750,00 + IVA al 22% (€ 915,00 IVA inclusa) e ritenuta la stessa congrua;

PRESO ATTO che il pagamento avverrà in un’unica soluzione, con rimessa diretta a 30 gg. df;

RITENUTO opportuno e conveniente, per tutte le suddette motivazioni, di approvare l’offerta formulata dalla società “IDRONAUT S.r.l.”;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell’art.63 comma 1, comma 2 lett b) punto 2 e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, ai fini di garantire la massima semplificazione e la tempestività dell’intervento, l’affidamento della fornitura del servizio di riparazione dello strumento in oggetto alla società IDRONAUT S.r.l. di Brugherio (MB);

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia ed essendo l’A.R.T.A. in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente



regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere l'acquisizione dei parametri idrologici relativi ai Progetti "Monitoraggio marino costiero" e "Strategia Marina", per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 915,00 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 (*"Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni"*) del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa complessivo di € 915,00 iva compresa, per la fornitura della riparazione con sostituzione di n.2 sensori sulla Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 316 s/n 0601194 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara, sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante..."*;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta "IDRONAUT S.r.l." di Brugherio (MB) la fornitura dell'intervento tecnico di riparazione con sostituzione di n.2 sensori



rotti sulla Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 316 s/n 0601194 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara, come da offerta allegata al presente provvedimento, al costo complessivo di € 750,00 + IVA al 22%;

2) **DI PRENDERE ATTO** della nota, avente ad oggetto *“Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”*, acquisita al ns.Prot.n°5788 del 19.04.2017, con la quale la ditta IDRONAU S.r.l. conferma la propria condizione di fornitore in esclusiva del servizio di riparazione oggetto della presente fornitura;

3) **DI PRENDERE ATTO** della mancanza di riscontri all'“Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse”, pubblicato sul sito dell'Agenzia per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 05.05.2017 ore 13:00;

4) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *“La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento...”*;

5) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

6) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 915,00, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2017;

7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza”* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”*, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z58206319C (Allegato 5)**;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 23/10/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

